



## TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

### COMUNICATO UFFICIALE N° 29 – 16 OTTOBRE 2024

Riunione del 9 Ottobre 2024

10.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **Guerriero Davide** n.q. di Presidente pro-tempore della società A.D. Volley Dolo
- S.S. **A.D. Volley Dolo** in persona del Presidente pro-tempore

#### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da

- Avv. Massimo Rosi           Presidente
- Avv. Antonio Amato       Vice Presidente relatore estensore
- Avv. Andrea Ordine       Componente

Con atto di deferimento relativo al procedimento n. 2/24-25, la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

***Sig. Guerriero Davide, n.q. di Presidente pro-tempore della società A.D. Volley Dolo, la violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 21 comma 2, 24, 25, 26, 28 e 29 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur., della Guida Pratica vigente in materia di tesseramento on line e dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per aver effettuato mediante la procedura on line il tesseramento per la stagione sportiva 2023/24 dell'atleta, B. A., con il sodalizio A.D. Volley Dolo, dal medesimo rappresentato, in assenza del rilascio della certificazione medica attestante la idoneità fisica della predetta atleta allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica per la stagione sportiva 2023/24 così come accertato dall'Ufficio Tesseramento Atleti Fipav con il provvedimento di revoca del tesseramento reso in data 2 luglio 2024, come da atto delle conclusioni del 9 luglio 2024 ritualmente notificato;***

***Soc. A.D. Volley Dolo (Cod. Fipav: 06.027.01.05), in persona del Presidente pro-tempore, Sig. Guerriero Davide, la violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 2, 21, 24, 25, 26, 28 e 29 R.A.T., 74 e 76 Reg. Giur., della Guida Pratica vigente in materia di tesseramento on line e dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per aver effettuato mediante la procedura on line il tesseramento per la stagione sportiva 2023/24 dell'atleta, B. A., con il sodalizio A.D. Volley Dolo, in assenza del rilascio della certificazione medica attestante la idoneità***



*fisica della predetta atleta allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica per la stagione sportiva 2023/24 così come accertato dall'Ufficio Tesseramento Atleti Fipav con il provvedimento di revoca del tesseramento reso in data 2 luglio 2024, come da atto delle conclusioni del 9 luglio 2024 ritualmente notificato.*

oooooooooooooooo

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 9 Ottobre 2024 in videoconferenza dove, alla presenza del sostituto procuratore federale Avv. Andrea Gentile, risultava collegato per gli incolpati il Sig. Guerriero Davide anche nella sua qualità di Presidente p.t. del sodalizio.

Il procuratore federale illustrava l'atto di deferimento chiedendo disporsi la sospensione per il tesserato e la multa per la società risultando palese la responsabilità disciplinare degli incolpati.

Il sig. Guerriero rendeva dichiarazioni spontanee evidenziando come l'atleta fosse stata tesserata per errore e comunque come la stessa non avesse partecipato ad alcuna gara.

All'esito della discussione il tribunale si ritirava in camera di consiglio dando poi lettura del dispositivo con riserva per il deposito delle motivazioni di 10 gg.;

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La fattispecie all'esame trae origine dal provvedimento del 2 luglio 2024 dell'Ufficio Tesseramento con il quale si revocava l'omologa del tesseramento di un'atleta per mancanza del certificato medico di idoneità sportiva

Le giustificazioni addotte dall'incolpato non sminuiscono la portata illecita della condotta posta in essere dalla società con il tesseramento.

È infatti il Presidente che nell'inviare il tesseramento di un'atleta, certifica il possesso di tutti i requisiti e documentazione, ivi compresa la certificazione medica.

L'illecito quindi si concreta al momento della non veritiera dichiarazione che viene on line inviata alla FIPAV.

Basti ricordare che l'art. 21, comma 2, del RAT Fipav dispone: *“il legale rappresentante dell'associato è responsabile dell'ottemperanza all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati)”*.



Il Tribunale, pertanto, ritenendo in ogni caso sussistente la violazione della normativa federale, delibera di infliggere a carico di entrambi gli incolpati le sanzioni disciplinari così come vengono determinate nel dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale delibera di infliggere:

- a carico del Sig. Guerriero, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 3 (tre);
- a carico del Sodalizio A.D. Volley Dolo, in persona del suo Presidente pro tempore, la sanzione della multa di € 300,00 (trecento/00).

Roma, 16 ottobre 2024

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 16 ottobre 2024